



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Primo gruppo

R.G. 3744 /2020

Il Giudice, dott.ssa Tania Vettore,

- letti il ricorso e la documentazione ad esso allegata;
 - ritenuto, quanto, requisito del *fumus boni juris*, che le vicende del contratto di affitto di ramo di azienda oggetto di causa debbano esse valutate alla luce della previsione di cui all'art. 91, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 il quale, nell'integrare l'art. 3 d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con modificazioni con la l. 5 marzo 2020, n. 123) ha aggiunto dopo il comma 6, il seguente comma 6 bis: *"Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."*;
 - ritenuto, quanto al *periculum in mora*, che la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento richiesto, qualora concesso, in quanto nel tempo necessario all'instaurazione del contraddittorio la garanzia potrebbe essere escussa;
- visti gli artt. 700, 669 - bis, 669 - quater e 669 - sexies c.p.c.;

ORDINA

- a B S.R.L., di non escutere e/o di non incassare alcun pagamento da BANCA X S.P.A. in forza dell'atto di fideiussione bancaria a prima richiesta n. 112-53871-15,
- a BANCA X S.P.A. di sospendere e/o di non procedere al pagamento della somma di euro 50.133,89 richiesta da B S.R.L. (cfr. Doc. 12 del fascicolo di parte ricorrente), in forza dell'atto di fideiussione bancaria a prima richiesta n. 112 e, comunque, di non rivalersi nei confronti della parte ricorrente;

- visto l'art. 83, comma 6, D.L. 18/20 il quale prevede che, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo compreso tra il 12/5/2020 (termine così determinato dall'art. 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23) ed il 31/07/2020 (termine così determinato dall'art. 3, lett. i), d.l. 30 aprile 2020, n. 28) i capi degli uffici giudiziari debbano adottare le misure organizzative di cui al successivo comma 7 necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico – sanitarie fornite dalle competenti autorità ivi indicate;
- visto il Provvedimento adottato dal Presidente di questo Tribunale in data 24/04/2020, così come integrato in data 6/05/2020, in attuazione della predetta previsione normativa, il quale stabilisce, tra l'altro, che lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga preferibilmente nelle forme della trattazione scritta;
- FISSA per la conferma, modifica o revoca del presente decreto e per la discussione del ricorso l'udienza del prossimo **25/06/2020**, ore **09:30 ss**;



- ASSEGNA a parte ricorrente termine perentorio sino al 28.05.2020 per la notificazione a controparte del ricorso e del presente decreto;
- ASSEGNA a parte resistente termine per la costituzione in giudizio sino al giorno 11.06.2020;
- DISPONE, ai sensi dell'art. 83, comma lett. h), del d.l. n. 18/2020 che l'udienza sia trattata in forma scritta e, conseguentemente:
 - assegna a parte ricorrente termine sino al 18.06.2020 e a parte resistente sino al 23.06.2020 per il deposito telematico di sintetiche note scritte da denominarsi "note di trattazione scritta" contenenti brevi repliche oltre che le rispettive istanze e le conclusioni;
 - rappresenta che della celebrazione dell'udienza verrà redatto verbale ove si darà conto dell'attività svolta delle parti in forma scritta e della riserva del Giudice, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento.
- Si comunichi con urgenza.
- Venezia, 22/05/2020.

IL GIUDICE
(Dott. Tania Vettore)

